



Tribunale di Genova

Comitato art. 179 disp. att. c.p.c.

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO
NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA AI
SENSI DEGLI ART. 534-BIS E 591-BIS C.P.C.**

II COMITATO

Visto l'art. 179-ter disp. att. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che prevede la formazione di un elenco dei professionisti tenuto dal Presidente del Tribunale;

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale che ha nominato i componenti togati del suddetto Comitato;

Viste le designazioni dei rappresentanti pervenute dai competenti Ordini Professionali;

Premesso che:

Come noto, l'art. 179 ter disp. attuaz. c.p.c. prevede l'istituzione di un nuovo elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita forzata nelle procedure esecutive (artt. 534-bis e 591-bis, primo comma, c.p.c.), a cui affidare di regola parte significativa delle attività espropriative.

L'elenco in questione è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale, per eventuali decisioni su sospensioni e cancellazioni (previa audizione dell'interessato), e per esaminare le nuove domande di iscrizione, proposte almeno trenta giorni prima della data della riunione.

Al fine di procedere al progressivo "popolamento" di tali elenchi, gli OO.PP interessati hanno già provveduto alla designazione dei rispettivi rappresentanti.

*Poiché tale elenco sostituirà integralmente quello in uso, la cui vigenza è confermata al 31.12.2023 (vedi nota della Presidenza del Tribunale 23.3.2023 n. 1074), anche coloro che risultano già presenti nell'elenco attualmente vigente dovranno provvedere a presentare la domanda al fine di essere inseriti nel nuovo elenco per gli anni 2024-**2025**-2026.*

La domanda presentata dal professionista deve essere corredata dei documenti elencati nel ricordato art. 179ter, comprensivi di quelli comprovanti la specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco, come indicati nel quinto comma della disposizione in esame.

I professionisti che in futuro chiederanno la conferma dell'iscrizione nell'elenco dovranno farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni, entro il 30 giugno antecedente l'inizio di

ogni triennio, allegando i documenti prescritti dal sesto comma dell'art. 179ter disp. att. c.p.c., comprovanti il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

DISPONE

che le domande di cui al 4° comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., vengano presentate esclusivamente con modalità telematiche in conformità alle specifiche tecniche richiamate dalla previsione normativa primaria di cui sopra, mediante accesso alla piattaforma PRO.DEL.WEB predisposta in collaborazione con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e raggiungibile attraverso il sito Internet del Tribunale.

In particolare, i professionisti interessati dovranno registrarsi al sistema accedendo dal collegamento presente sull'home page del sito web del Tribunale denominato “ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA” e cliccando successivamente sul pulsante “AREA RISERVATA AI PROFESSIONISTI”.

A seguito della registrazione, accedendo alla propria area riservata, sarà possibile generare ed inviare la propria domanda di iscrizione all'elenco predetto congiuntamente agli ulteriori documenti richiesti, nonché seguire lo stato di gestione della stessa.

In particolare, il professionista dovrà:

1. inserire i propri dati personali ed anagrafici, tramite il menu "**Dati personali**";
2. inserire gli ulteriori dati richiesti e generare la domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e le eventuali autocertificazioni, tramite il menu "**Prima iscrizione - Generazione domanda**";
3. generare e scansionare la dimostrazione di pagamento dell'imposta di bollo come da punto 8) di pag. 3;
4. firmare digitalmente la domanda e le eventuali autocertificazioni, utilizzando il proprio software di firma;
5. caricare ed inviare la domanda di iscrizione e gli altri documenti richiesti dal Tribunale, compresa la dimostrazione del pagamento dell'imposta di bollo, tramite il menu "**Prima iscrizione - Caricamento domanda e allegati**".

Dopo l'invio della domanda al Presidente del Tribunale, la stessa **non potrà essere modificata o integrata**. Nel caso in cui occorra, per qualunque motivo, presentare nuovamente la domanda, sarà necessario richiedere preventivamente l'annullamento della domanda presentata via pec all'indirizzo prot.tribunale.genova@giustiziacer.it

La domanda potrà essere presentata a decorrere dal 9 ottobre prossimo fino a tutto il 30 novembre 2023, data ultima per consentire l'esame da parte del Comitato per il primo “popolamento” dell'elenco. Le domande presentate successivamente saranno esaminate dal 1^o luglio 2024 in avanti.

La domanda presentata dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza (o domicilio professionale) nel circondario del tribunale;
5. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale e dell'assenza di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione in atto;
6. copia fronte-retro di documento di identità in corso di validità;
7. eventuali provvedimenti disciplinari definitivi a proprio carico emessi dal competente Organo di disciplina dell'Ordine professionale di appartenenza;
8. avvenuta dimostrazione del pagamento della somma di € 16,00 (imposta di bollo) mediante applicazione della marca da bollo amministrativa sulla domanda generata dal programma previamente stampata, che successivamente dovrà essere scansionata, sottoscritta digitalmente (con firma Pades) e inserita nel programma, insieme agli altri documenti. Successivamente, la copia cartacea della domanda con l'originale della marca andrà consegnata all'Ordine Professionale di appartenenza, che si incaricherà del recapito cumulativo alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari. Non è ammesso il pagamento mediante delega bancaria F23 o F24;
9. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c.. e dunque:
 - a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
 - b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
 - c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio Nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Nel caso di corsi che non siano emanazione di quelli previsti dai Consigli Nazionali degli

OO.PP., occorre l'attestazione che essi sono stati svolti in conformità alle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura

Si riportano **le determinazioni assunte dal Comitato** nella riunione istitutiva dell'11 settembre 2023 quanto ai requisiti sostanziali e documentali richiesti dall'**art. 179 ter disp. att. c.p.c.** al fine di stabilire una linea uniforme cui il Comitato si **atterrà** nel vaglio delle domande.

"In alternativa al requisito della residenza, di cui al comma 4 n 3) dell'art. 179 ter disp. attuaz. c.p.c., può ammettersi anche l'ubicazione del domicilio professionale del richiedente nel circondario del Tribunale, ovvero l'indirizzo dello studio professionale, purché sia rispettato il requisito di unicità di iscrizione all'elenco di cui al comma 10."

1. *Ai fini dell'interpretazione del comma 5 lettera A), saranno computate le deleghe "svolte" che corrispondono ai criteri di cui alle successive lett. A) e B):*

A) **ambito di materia:** deleghe ricevute oltre che nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, anche nelle esecuzioni mobiliari aventi ad oggetto beni mobili registrati, nei giudizi di divisione ordinaria ed endoesecutive, nelle procedure concorsuali, di sovraindebitamento e nelle procedure di volontaria giurisdizione (es. eredità giacente, amministrazioni di sostegno, ecc.), purché ciò abbia comportato lo svolgimento di gare e predisposizione di riparti, analogamente a quanto previsto per le deleghe conferite nelle esecuzioni immobiliari.

B) **ambito temporale:** per il primo popolamento dell'elenco saranno computati gli incarichi svolti (cioè completati) nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della "riforma Cartabia", e perciò dal 28.2.2018, nonché quelli "svolti" nel periodo dal 28.2.2023 al 29.11.2023.

C) si intende "svolto" un incarico, anche se conferito in precedenza rispetto all'arco temporale sopra indicato, nell'ambito del quale sia stato predisposto ed approvato almeno un progetto di riparto, anche parziale, e sia stato in precedenza redatto un verbale di aggiudicazione di almeno un lotto. Qualora la delega abbia ad oggetto più lotti, sarà computato un unico incarico.

2. *Ai fini dell'interpretazione del comma 5 lettera C): in caso di corsi organizzati da enti diversi dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato, il certificato dovrà attestare che il corso e il relativo esame finale si sono svolti nel rispetto delle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura."*

Tanto premesso,

si invitano i professionisti interessati a compilare le domande telematiche di iscrizione all'elenco in oggetto, corredate dalla documentazione suindicata e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., a decorrere dal 9 ottobre 2023 e non oltre il 30 novembre p.v. per consentire l'esame da parte del Comitato ed il primo

“popolamento” dell’Elenco. Le domande presentate dopo tale data saranno esaminate a decorrere dall’1.7.2024.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio dell’ordine degli Avvocati, al Consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Consiglio Notarile del distretto genovese, affinché ne curino la diffusione ai rispettivi iscritti, nonché alla società Aste Giudiziarie In linea S.p.A. e al Responsabile del sito del Tribunale per la pubblicazione.

Genova, 25 settembre 2023.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
Dr. Roberto BRACCIALINI